

ACCORDO

Il giorno 25 ottobre 2010 in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca,  
e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento e le RSA FALCRI e SILCEA

premesso che

- a) l'articolo 26 dell'accordo in materia di libertà sindacali del 07 luglio 2010, nel disciplinare le assemblee del personale, dispone che, nelle unità produttive che occupino più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno il diritto di riunirsi, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione;

si conviene che


- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente verbale;
- 2) ferma restando ogni altra condizione prevista dall'accordo in materia di libertà sindacali del 07 luglio 2010, le parti concordano di estendere da dieci a dodici ore il limite entro il quale i lavoratori di cui in premessa hanno il diritto di riunirsi durante l'orario di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.



FALCRI



SILCEA

